



➤ **Uff.Gab. Assessore regionale AA.GG. e Personale**  
**SEDE**

**Oggetto:** Tavolo tecnico riforma del FITQ -.

Facendo seguito all'ultimo incontro di ieri 17 febbraio, aderendo alla richiesta di codesto Ufficio, questa O.S. nel confermare quanto espresso in tale sede, e cioè che la legge regionale istitutiva del FITQ resti ancora valida nei suoi contenuti e quindi non necessiti di una "riforma" globale; si ritiene, invece, vi sia la sola necessità urgente di modifica del calcolo dell'I.F.R. e dell'integrazione pensionistica in relazione alla pensionabilità delle indennità di posizione dei vari livelli (dirigenziale, settori e incarichi). Altra urgenza, riguarda l'iscrizione al FITQ degli esclusi da oltre venti anni.

Si esprime, pertanto, contrarietà ad una revisione generale della L.R.n.15/65 vigente.

Questa stessa opinione, con esclusione dell'O.S. SDIRS, risulta essere quella emersa unitariamente dalle OO.SS. presenti al tavolo tecnico del 17, come pure negli incontri precedenti.

Per quanto precede, questa O.S. chiede l'inserimento delle modifiche essenziali enunciate, nel DL 7 già all'esame del Consiglio Regionale, che, si ripete, riteniamo essenziali ed urgenti e che permettono, da un lato un considerevole giusto risparmio di risorse e dall'altro la definitiva perequazione dell'iscrizione al Fondo di tutti gli aventi diritto. Poiché le motivazioni sono state già più volte espresse nelle riunioni surricordate, di seguito esponiamo la scrittura delle norme che si richiedono:

- Nell'articolo 8, dopo il comma 2, della legge regionale n.15 del 1965, è aggiunto il seguente:  
"2 bis. L'indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta professionalità o similari, sono liquidate per un numero di anni pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni. Ai fini dell'integrazione FITQ alla pensione, la medesima indennità è valutata in rapporto agli anni di iscrizione allo stesso Fondo per il numero degli anni di percezione della stessa.
- In attesa della nuova disciplina di revisione del Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.  
Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 27 della legge regionale n.33 del 1984 e 19 della legge regionale n.6 del 2000; ai maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall'applicazione del precedente articolo.  
Sono fatte salve le istanze di iscrizione al Fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° gennaio 2002 e accolte dall'Amministrazione ai sensi del predetto articolo 27 della legge regionale n.33 del 1984.
- Il comma 16. dell'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2008, è soppresso.
- Per compensare gli squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), dovuti alle disposizioni in materia di pensionamenti incentivati, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l'applicazione dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n.4 del 2006.

Distinti saluti

**LA SEGRETERIA**  
**(A.Fogarizzu - P.Leo - U.Speranza)**